

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 0959 del 22/07/2021

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, di una procedura negoziata, tramite piattaforma MEPA, per l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e materie prime, suddivisa in n. 40 lotti, per 18 mesi, occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1. Valore complessivo dell'appalto pari a € 200.122,25 iva esclusa.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: BD0101

L'estensore: Francesco Torraca

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile
del Procedimento
Dott. Vittorio Santoriello

Data 06/07/2021

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco

Data 06/07/2021

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzeduro

Data 6.7.2021

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO X

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il Presente atto non comporta alcuna spesa

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data firma

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole


Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

data 19/07/2021 firma

Il Presente atto si compone di n. 60 pagine di cui n. 55 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angela Tanese



N. 0959 DEL 22/07/2021

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016, con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'01/01/2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTI il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019 con il quale è stato differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020, n. 9;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 80282 del 18/05/2021 (All. 1) la U.O.S.D. Pianificazione Acquisti e Monitoraggio della Spesa Sanitaria ha manifestato la necessità di attivare una procedura di gara finalizzata all'affidamento per 18 mesi, della fornitura di prodotti chimici e materie prime occorrenti alla ASL Roma 1;

che il Fabbisogno di gara elaborato dalla suddetta UOSD – Area del Farmaco comprende anche i prodotti dei lotti andati deserti nelle precedenti procedure di gara;

che la fornitura è stata suddivisa in n. 40 lotti aggregati per tipologia, onde garantire la massima partecipazione;

TENUTO CONTO che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);

RITENUTO dunque, opportuno e necessario, in ragione dei principi di efficienza, efficacia e tempestività, indire una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e





materie prime, suddivisa in n. 40 lotti, per 18 mesi, occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1 per un valore complessivo dell'appalto pari a € 200.122,25 iva esclusa, con invito a n. 15 operatori economici iscritti al Bando MEPA "BENI/ Forniture specifiche per la Sanità";

VISTA

la documentazione di gara, come di seguito elencata (All. 2):

Disciplinare di gara e i suoi allegati
 Allegato 1 Domanda di partecipazione
 Allegato 2 Capitolato Tecnico
 Allegato 3 fabbisogno di Gara
 Allegato 4 schema di offerta economica
 Allegato 5 Patto di integrità
 Allegato 6 informativa privacy
 Allegato 7 trattamento dati personali

RILEVATO

che la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti tecnici indicati negli atti di gara, in quanto l'oggetto della fornitura ha connotati di ordinarità ed è caratterizzato da elevata standardizzazione e, pertanto, non si ravvedono ragioni per dar luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte;

VISTO

l'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. , che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto Decreto, a cui si fa integrale rinvio;

INDIVIDUATO

il Dott. Vittorio Santoriello, quale RUP della procedura di gara, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata tramite MEPA, finalizzata all'affidamento per 18 mesi, della fornitura di prodotti chimici e materie prime, suddivisa in n. 40 lotti, per un valore complessivo dell'appalto pari a € 200.122,25 iva esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016.

di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara e i suoi allegati
 Allegato 1 Domanda di partecipazione
 Allegato 2 Capitolato Tecnico




Allegato 3 fabbisogno di Gara
 Allegato 4 schema di offerta economica
 Allegato 5 Patto di integrità
 Allegato 6 informativa privacy
 Allegato 7 trattamento dati personali

di invitare n. 15 operatori economici iscritti al Bando MEPA "BENI/ Forniture specifiche per la Sanità" ;

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, RUP della procedura di gara, il Dott. Vittorio Santoriello, Dirigente Amm.ivo presso l'UOC Acquisizione e Servizi dell'ASL Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Il Responsabile del
 Procedimento
 Dott. Vittorio Santoriello

Il Direttore della UOC
 Acquisizione Beni e Servizi
 Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore del Dipartimento
 Tecnico Patrimoniale
 Ing. Paola Brazzoduro

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:
 dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23/11/2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3/10/2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, di una procedura negoziata, tramite piattaforma MEPA, per l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e materie prime suddivisa in n.40 lotti, occorrenti alle esigenze della ASL Roma 1. Valore complessivo dell'appalto pari a € 200.122,25 iva esclusa", e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata tramite MEPA, finalizzata all'affidamento per 18 mesi, della fornitura di prodotti chimici e materie



prime, suddivisa in n. 40 lotti, per un valore complessivo dell'appalto pari a € 200.122,25 iva esclusa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;

di approvare, conseguentemente, la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara e i suoi allegati
Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Capitolato Tecnico
Allegato 3 fabbisogno di Gara
Allegato 4 schema di offerta economica
Allegato 5 Patto di integrità
Allegato 6 informativa privacy
Allegato 7 trattamento dati personali


di invitare n. 15 operatori economici iscritti al Bando MEPA "BENI/ Forniture specifiche per la Sanità" ;

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, RUP della procedura di gara, il Dott. Vittorio Santoriello, Dirigente Amm.ivo presso l'UOC Acquisizione e Servizi dell'ASL Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Janese



Am. 2)



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Area del Farmaco

UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n. 80282 del 18.05.2021

Direttore
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

Oggetto: Gara Chimici

Si chiede di voler procedere alla Gara dei Chimici e Materie Prime, andati deserti nelle due gare precedenti. Si precisa che molti di questi prodotti non sono stati mai acquistati con forniture dirette ma appoggiandosi a convenzioni con farmacie esterne; inoltre alcuni di questi prodotti sono necessari nell'allestimento del gel disinfettante che riveste una spesa covid.

Il numero dei lotti totali è pari a 40 e sono stati aggregati per tipologia.

Si trasmette il fabbisogno annuale con la base d'asta e l'importo complessivo per lotto.

L'importo di base d'asta annuale è di € 133.146,50 iva esclusa.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
UOSD Pianificazione Acquisti
e monitoraggio spesa beni sanitari
Dott.ssa Silvia Caldarini

Il Direttore
Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pavan

DU. 2)



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E
MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare disciplina la fornitura di prodotti chimici e materie prime per la durata di 18 mesi occorrenti alle necessità della ASL Roma I.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo attraverso piattaforma MEPA.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è codice NUTS: ITE4

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Vittorio Santoriello.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara ed i suoi allegati:

- Domanda di partecipazione;
- Capitolato tecnico;
- Fabbisogno di gara;
- Offerta economica;
- Patto d'integrità;
- Informativa privacy;
- Accordo sul trattamento dei dati personali;

In riferimento al punto 5 e 6 gli allegati "Accordo sul trattamento dei dati personali" ed "Informativa Privacy" sono da inviare solo in caso di aggiudicazione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.acquistinretepa.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il MEPA, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno indicato nella RDO**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.aslroma1.it> Sezione Gare e Appalti – Rdo ovvero trasmettendo un file riepilogativo di tutte le richieste agli operatori invitati a partecipare.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni verranno effettuate attraverso il MEPA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti chimici e materie prime occorrenti alla ASL Roma I per 18 mesi.

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

LOTTI	ID	Descrizione	U.M.	FABBISOGNO 18 MESI	TOTALE BASE D'ASTA 18 MESI	Cig
1	a	Acido Acetilsalicilico secondo farmacopea polvere	g	4.500	€ 630,00	88152194D8
	b	Acido salicilico secondo farmacopea polvere	g	1.500	€ 225,00	8815230DE 9
	c	Acido borico secondo farmacopea polvere	g	3.000	€ 450,00	88152438A5
2	a	Acido etilendiamminotetracetico sale bipotassico in confezione compresa tra 50 g e 100 g (EDTA)	g	4.500	€ 540,00	88152606AD
3	a	Acqua bidistillata in taniche da 10 litri per uso analisi cliniche, in particolare per la diluizione e la ricostituzione dei reagenti e dei materiali di consumo compatibili con l'apparecchiatura Liason XL, in accordo allo standard CLSI, secondo la quale l'acqua deve presentare le seguenti caratteristiche: pH: 5,0-8,0; conduttività: < 2 µSi/cm; resistività: >0,5 Ohm x cm; TOC: < 500 ppb; AiO2: < 1,0 ppm e Batteri: < 10 CFU/m	l	52.500	€ 39.375,00	8816370AAC

4	a	Alcool Etilico 95° v/v privo di Alcool Isopropilico per uso non alimentare (no accise)	l	3.000	€ 12.000,00	8816382495
5	a	Bario idrossido soluzione acquosa al 5% in confezione compresa tra 0,5 litro e 1 litro	ml	7.500	€ 1.575,00	8816390B2D
6	a	Benzina pura P.E. 55- 85°	ml	15.000	€ 750,00	8816396024
7	a	Bustine per capsule secondo FU, per conservazione delle capsule o polveri. Dimensioni ca 9 cm x 23 cm.	bustina	1.500	€ 1.425,00	88164046BC
8	a	Capsule di gelatina tipo 1 bicolori secondo farmacopea	capsula	1.500	€ 45,00	8816415FCD
	b	Capsule di gelatina tipo 0 bicolori secondo farmacopea	capsula	7.500	€ 225,00	8816441545
	c	Capsule di gelatina tipo 00 bicolori secondo farmacopea	capsula	150.000	€ 4.500,00	8816446964
9	a	Carta Oleata per il confezionamento di polveri in "cartine", fogli	foglio	4.500	€ 3.600,00	8816453F29
	b	Carta da filtro, tipo comune, in dischi Ø 12 cm ca	disco	750	€ 63,75	8816468B8B
10	a	Clorexidina digluconato 20% secondo farmacopea	ml	3.000	€ 450,00	88165417CA
11	a	Contentore completo di sottotappo e tappo, in plastica secondo FU, per la conservazione di pomate. Volume ca 100 g	barattolo	1.500	€ 1.125,00	8816554286
	b	Contentori in PE, con capsula in PP a pressione e con sigillo	barattolo da 100 ml ca	3.000	€ 1.950,00	8816573234
	c	con disco di tenuta, adatti per contenere	barattolo da 200	7.500	€ 5.625,00	8816586CEB



		opercoli, perle, capsule per integratori e farmaci. Il contenitore deve essere conforme alla farmacopea. Capacità da 100 ml e da 200 ml ca.	ml ca			
12	a	Cristalvioletto secondo farmacopea polvere	g	4.500	€ 3.375,00	881659652E
	b	Merbromina secondo farmacopea polvere	g	450	€ 261,00	8816605C99
13	a	Ddt (1.4-DiDithioThreitol) 99% confezioni da 1 g	cf	45	€ 3.375,00	8816626DED
	b	D-pbs (phosphate-buffered saline) priva di calcio e magnesio confezione da 1000 ml ca	ml	15.000	€ 525,00	8816860F07
14	a	Difenidramina secondo farmacopea polvere per uso orale	g	150	€ 750,00	88168685A4
15	a	Dimetilsolfossido secondo farmacopea	ml	7.500	€ 375,00	8816880F88
16	a	Disodio tetraborato decaidrato (Borace) secondo farmacopea	kg	8	€ 200,00	8816893A44
17	a	Talco secondo farmacopea polvere	g	3.000	€ 150,00	881690435A
	b	Magnesio stearato secondo farmacopea polvere	g	1.500	€ 30,00	881691191F
	c	Eccipiente B per capsule secondo farmacopea polvere per uso orale	kg	45	€ 2.025,00	88169308CD
18	a	Eosina soluzione alcoolica allo 0,5 % in confezione compresa tra 0,5 litro e 1 litro	ml	45.000	€ 495,00	8816954C9A
19	a	Essenza liquida arancia per uso alimentare	ml	450	€ 135,00	88169698FC
	b	Essenza liquido lampone per uso alimentare	ml	450	€ 135,00	88169877D7
	c	Magnesio solfato anidro secondo farmacopea polvere	g	4.500	€ 90,00	8817000293

					€ 0,00	
20	a	Ferro cloruro-ico secondo farmacoepa	ml	3.000	€ 450,00	8817019241
21	a	Idebenone secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	1.500	€ 1.125,00	8817032CF8
22	a	Idrossi-propil-metil-cellulosa a media o alta viscosità	g	300.000	€ 5.700,00	881704253B
23	a	Incapsulatrice manuale da 100 capsule disponibili, almeno, dal formato 00 al formato 2, deve consentire le operazioni di apertura, di riempimento e chiusura simultanea di 100 capsule. Deve essere completa di orientatore manuale disponibile sempre almeno, dal formato 00 al formato 2, in grado di orientare in due fasi 50 capsule per volta sull'incapsulatrice. Il sistema deve essere corredato dei relativi accessori: tramogge polveri, pestello pressore di vari formati e una piastra vibrante per favorire la discesa uniforme delle polveri all'interno delle capsule. Deve essere in materiale plastico atossico.	pezzi	5	€ 3.250,00	88174841FC
24	a	L-isoleucina secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 225,00	8817522158
	b	L-valina secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 225,00	88175253D1
	c	Glucosio anidro secondo farmacoepa	g	30.000	€ 105,00	881752971D
	d	Glicerolo vegetale secondo farmacoepa	ml	30.000	€ 270,00	8817534B3C

	e	Riboflavina secondo farmacopea polvere per uso orale	g	3.000	€ 2.400,00	8817541106
	f	Eritromicina secondo farmacopea polvere	g	750	€ 1.125,00	88175475F8
25	a	Metile salicilato secondo farmacopea cristalli	g	3.000	€ 450,00	8817613C6D
26	a	Mexiletina secondo farmacopea polvere per uso orale	g	3.000	€ 9.000,00	88176234B0
27	a	Nadololo secondo farmacopea polvere per uso orale	g	4.500	€ 63.000,00	8817632C1B
28	a	Olio di semi di girasole	ml	15.000	€ 60,00	8817638112
	b	Olio di oliva	ml	75.000	€ 525,00	8817654E 42
29	a	Polimeri di acido acrilico ad alto peso molecolare reticolati con polialchenil-eteri di zuccheri o polialcoli (tipo acritamer) secondo farmacopea	g	3.000	€ 450,00	881766140C
30	a	Potassio idrossido gocce per analisi	g	1.500	€ 37,50	8817669AA4
	b	Sodio idrossido gocce per analisi	g	1.500	€ 75,00	8817677141
	c	Potassio ioduro secondo farmacopea polvere	g	7.500	€ 375,00	8817691CCB
31	a	Reattivo di Schiff per istologia in confezione da 500 ml	ml	7.500	€ 975,00	8817710C79
32	a	Sodio benzoato secondo farmacopea polvere	g	15.000	€ 300,00	8817775220
33	a	Sodio fosfato bibasico dodecaidrato secondo farmacopea polvere	g	750	€ 262,50	8817785A5E
	b	Sodio fosfato monobasico monoidrato secondo farmacopea polvere	g	1.500	€ 525,00	8817796374
34	a	Soluzione ipotonica sterile di Cloruro di potassio 0.075M flacone da 500 ml	ml	45.000	€ 9.450,00	8817805ADF

35	a	Soluzione ipotonica sterile di Sodio Citrato tribasico 0.8% flacone da 500 ml	ml	7.500	€ 1.875,00	8817815322
36	a	Sorbitolo soluzione al 70% secondo farmacopea confezione da ca 1000 ml	l	15	€ 675,00	88178331FD
37	a	Test di Schirmer per la valutazione del film lacrimale, in strisce di carta bibola assorbente graduate con punta tonda smussata, 5 mm ca di larghezza per 40 mm di lunghezza, confezione sterile da ca 100 strisce	confezioni	5	€ 650,00	8817842968
38	a	Zinco ossido secondo farmacopea polvere	g	15.000	€ 600,00	88178575CA
39	a	3-4 di-ammino pirimidina secondo farmacopea polvere per uso orale	g	750	€ 487,50	8817882A6A
40	a	Siringa con formalina da 500 cc a base di Aldeide formica 35% (m/v) stabilizzata con stantuffo a vite per il trattamento antriputrefattivo delle salme	pezzo	300	€ 9.000,00	8817902AEB
					€ 200.122,25	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Per la presente procedura di gara non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara, per 18 mesi è pari ad € 200.122,25.

Il dettaglio della fornitura è riepilogato nel Dettaglio fornitura.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 18 mesi. La fornitura è effettuata secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa

a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo alle iscrizioni** di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Non previsto.



9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

11. SOPRALLUOGO

NON PRESENTE

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non previsto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema "Acquisti in rete PA" entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nella RDO.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione tipo di richiesta AMMINISTRATIVA, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione firmata digitalmente;
2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare nel SISTEMA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Asl Roma I si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L'Asl Roma I di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Asl Roma I non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene i seguenti documenti:

- a. Schede tecniche dei prodotti offerti, in lingua italiana;
- b. Dichiarazione conformità prodotto

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta secondo il modello *Allegato Schema Offerta Economica* allegato al presente disciplinare di gara, in particolare:

- i prezzi unitari potranno essere espressi con un numero di decimali non superiore a cinque (5);
- il valore complessivo dell'offerta dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2);
- i quantitativi indicati nell'Allegato hanno valore puramente indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del Valore complessivo dell'offerta;
- i prezzi devono essere indicati Iva esclusa;
- i prezzi unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- si precisa che dovrà essere allegato uno schema di Offerta Economica per ogni Lotto di partecipazione, compilando soltanto la riga corrispondente al Lotto in questione.

Deve essere inoltre indicato:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- tempi di consegna;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76 comma 2bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà in una o più sedute riservate all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, il RUP procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara con i successivi adempimenti.



La verifica in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 6-bis del predetto codice viene attivata dal Responsabile dell'ammissione su un campione significativo di operatori economici.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del codice. il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.



L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara. Si rimanda a quanto previsto nell'Allegato Privacy.

23. PENALI

La ASL Roma I potrà applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore ordinato.





**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E
MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

**ALLEGATO I
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**



Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità
di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'acquisizione della procedura negoziata per la fornitura di piastre monouso per defibrillatori occorrenti alla ASL Roma I;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

per i seguenti Lotti n. ___/;

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:



_____ ;
_____ ;

2) di:

indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____ ;

3) di essere iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____ ;

4) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs 81/2008;

5) Che l'impresa non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, dei D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, conferito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico;

6) EVENTUALI REQUISITI TECNICI O ECONOMICI O POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITA' non previsti;

7) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

9) di accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;

- 10) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) non prevista la presa visione dei luoghi;
- 12) di:
- autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero
 - non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata "segreti tecnici e commerciali" allegata all'offerta tecnica.
- 13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 14) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 15) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; ovvero
 - che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 16) *[in caso di Rete d'Impresa]*

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- o contratto redatto in altra forma [*indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete*] _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [*nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete*]

- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/la dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

17) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

18) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

19) L'impresa:

fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali, come di seguito individuati:

e relativamente ai seguenti requisiti oggetto di avvalimento:

allegando alla presente, per ciascuna impresa ausiliaria, una Domanda di partecipazione distinta, dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 89, commi 1 e 7, d.lgs. 50/2016 e copia del contratto di avvalimento, sottoscritta dai soggetti interessati;

ovvero

non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione concernenti capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali;

I Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

20) L'impresa:

- intende subappaltare parte del contratto a terzi, in relazione alle seguenti prestazioni e quote, espresse in percentuale, sull'importo contrattuale:

_____ % _____
_____ % _____
_____ % _____

ovvero

- Non intende subappaltare parte del contratto a terzi:

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, fax _____,
e-mail _____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente





SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura per 18 mesi di Prodotti Chimici e Materie Prime occorrenti alla Roma I.

La fornitura di che trattasi è articolata in 40 Lotti, specificati nel fabbisogno, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi, a pena di esclusione, alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

La marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di Offerta Tecnica e risultare dalle Schede Tecniche che la Ditta Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa. Nel caso in cui i prodotti siano registrati nel Repertorio generale dei dispositivi medici istituito presso il Ministero della salute (RDM) sarà sufficiente riportare la Scheda del prodotto, il numero di registrazione ("Progressivo di sistema attribuito al DM") assegnato nel repertorio a ciascun DM offerto.

Inoltre quando previsto Le materie prime devono rispondere alle specifiche di qualità riportate nella Farmacopea Italiana o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o Europea PhEur o fornite dal produttore (vedi N.B.P. F.U. XII Ed) (nel rispetto delle cosiddette Norme di Buona Fabbricazione e GMP, Good Manufacturing Practice;

3. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto.

Gli articoli devono inoltre essere contenuti in apposite confezioni che ne permettano il trasporto e lo stoccaggio.

L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall'art. 5 comma 4 del decreto su citato e successivi aggiornamenti.

L'etichettatura deve essere posta, nel rispetto della normativa vigente, sul singolo prodotto, sull'involucro, se singolo e/o sulla confezione commerciale.

Le confezioni dovranno contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei singoli dispositivi, come previsto dal d.lgs. n. 46/1997.

4. CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno della Ditta aggiudicataria e denominazione e indirizzo dell'Azienda produttrice, se non coincidente;
- nome e descrizione del prodotto;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 2 giorni dal ricevimento della segnalazione.

5. MODALITÀ DI CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti). Sarà cura del magazzino indicato dall'Amministrazione richiedente la restituzione dei bancali alla Ditta aggiudicataria.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

Ogni consegna deve essere accompagnata dal certificato di analisi relativo ad ogni lotto di produzione (v. punto 6.1. N.B.P.FU XI Ed).

Le consegne, dovranno essere effettuate **entro e non oltre 10 gg.** dal ricevimento della richiesta di consegna, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre due giorni** dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. Qualora non fosse in grado di recapitare la merce entro i termini prestabiliti, il fornitore procederà a darne tempestiva comunicazione via pec o fax al servizio farmacia dell'Azienda ordinante e, previ accordi con il farmacista, provvederà a concordare l'invio di quantitativi di prodotti con caratteristiche corrispondenti ai prodotti offerti acquistati presso altro Fornitore, necessari a coprire il fabbisogno per tutto il periodo per il quale è prevista la carenza. Nella comunicazione deve essere altresì indicata la data presunta di consegna. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- data e numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- n. dell'atto di aggiudicazione;
- numero di colli totali/ numero bancali.
- elenco dettagliato del materiale consegnato
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

– data di scadenza;

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Al ricevimento della merce presso i magazzini della farmacia, il personale incaricato effettua le verifiche di congruità tra l'ordine eseguito e la bolla di accompagnamento della merce e contestualmente può verificarne quantità e qualità. Per facilitare il controllo, i colli per bancale tipo "EUR" devono essere sistemati in modo che siano visibili le etichette che identificano lotto, prodotto, scadenza, e avendo cura di non mischiare prodotti e/o lotti diversi (qualora il bancale contenga prodotti relativi a più lotti si chiede che la Ditta apponga sullo stesso l'indicazione "Bancale con prodotti misti").

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo"; la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali e successive contestazioni.

La ditta aggiudicataria deve assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura; la merce deve pervenire alle farmacie e/o ai magazzini dell'Azienda in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata il fornitore deve garantire che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

In particolare, ogni singola fornitura dovrà essere accompagnata, solo su richiesta dell'Azienda, da documenti attestanti i controlli (pH, sterilità, contaminazione particelle, assenza di pirogeni, materie prime), eseguiti sui lotti inviati. Il numero di lotto inviato deve essere specificato sul documento di trasporto della fornitura.

Le consegne devono essere effettuate presso le sedi di seguito indicate:

- UOC Farmacia Osp. San Filippo Neri, Via Martinotti 20, Roma
- UOC Farmacia Osp. Santo Spirito e Laboratorio Galenico, Via Roma Libera 76, Roma
- UOC Farmacia Osp. Santo Spirito e Laboratorio Galenico, Via Dei Penitenzieri, I
- UOC Farmaceutica Territoriale, Largo Rovani, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Via Tagliamento, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Piazza Santa Maria della Pietà, Roma
- UOC Farmaceutica Territoriale, Piazzale Degli Eroi, Roma

La Asl Roma I si riserva la facoltà di modificare i punti di consegna sopra indicati e la possibilità di disporre in corso di contratto la consegna presso siti dislocati oltre il raccordo anulare del Comune di Roma, senza che il fornitore possa sollevare eccezione alcuna

6.CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalla Azienda Sanitaria. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute.

La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i magazzini e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Agli effetti del collaudo qualitativo, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

7.RESI PER MERCI NON CONFORMI

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste in questo Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 2 giorni dalla contestazione senza alcun aggravio di spesa; la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Nel caso in cui il fornitore rifiuti o non proceda alla sostituzione del materiale contestato entro i sopra citati termini, l'Azienda sanitaria procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dal fornitore, applicando le penali previste nel presente capitolato.

Nel caso di merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione l'Azienda sanitaria può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al Fornitore medesimo. Eventuali danni relativi al deterioramento della merce non ritirata sono a carico del Fornitore.

8.INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora il Fornitore, durante la durata del contratto, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dalla Farmacia dell'Azienda.

9.CONTATTO DEDICATO

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda sanitaria potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;

10.VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO

Qualora in Azienda, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo, messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato nell'Ordinativo, l'Azienda stessa ne darà immediata comunicazione al Fornitore.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dall'Ordinativo di Fornitura.

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME
OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

Allegato 3

DETTAGLIO FORNITURA



LOTTI	ID	Descrizione	U.M.	FABBISOGNO 18 MESI	TOTALE BASE D'ASTA 18 MESI
1	a	Acido Acetilsalicilico secondo farmacoepa polvere	g	4.500	€ 630,00
	b	Acido salicilico secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 225,00
	c	Acido bórico secondo farmacoepa polvere	g	3.000	€ 450,00
2	a	Acido etilendiamminotetracetico sale bipotassico in confezione compresa tra 50 g e 100 g (EDTA)	g	4.500	€ 540,00
3	a	Acqua bidistillata in taniche da 10 litri per uso analisi cliniche, in particolare per la diluizione e la ricostituzione dei reagenti e dei materiali di consumo compatibili con l'apparecchiatura Liason XL, in accordo allo standard CLSI, secondo la quale l'acqua deve presentare le seguenti caratteristiche: pH: 5,0-8,0; conduttività: < 2 µSi/cm; resistività: >0,5 Ohm x cm; TOC: < 500 ppb; AIO2: < 1,0 ppm e Batteri: < 10 CFU/m	l	52.500	€ 39.375,00
4	a	Alcool Etilico 95° v/v privo di Alcool Isopropilico per uso non alimentare (no accise)	l	3.000	€ 12.000,00
5	a	Bario idrossido soluzione acquosa al 5% in confezione compresa tra 0,5 litro e 1 litro	ml	7.500	€ 1.575,00
6	a	Benzina pura P.E. 55-85°	ml	15.000	€ 750,00
7	a	Bustine per capsule secondo FU, per conservazione delle capsule o polveri. Dimensioni ca 9 cm x 23 cm.	bustina	1.500	€ 1.425,00
8	a	Capsule di gelatina tipo 1 bicolori secondo farmacoepa	capsula	1.500	€ 45,00
	b	Capsule di gelatina tipo 0 bicolori secondo farmacoepa	capsula	7.500	€ 225,00
	c	Capsule di gelatina tipo 00 bicolori secondo farmacoepa	capsula	150.000	€ 4.500,00
9	a	Carta Oleata per il confezionamento di polveri in "cartine", fogli	foglio	4.500	€ 3.600,00
	b	Carta da filtro, tipo comune, in dischi Ø 12 cm ca	disco	750	€ 63,75
10	a	Clorexidina digluconato 20% secondo farmacoepa	ml	3.000	€ 450,00

OP

11	a	Contenitore completo di sottotappo e tappo, in plastica secondo FU, per la conservazione di pomate. Volume ca 100 g	barattolo	1.500	€ 1.125,00
	b	Contenitori in PE, con capsula in PP a pressione e con sigillo con disco di tenuta, adatti per contenere opercoli, perle, capsule per integratori e farmaci. Il contenitore deve essere conforme alla farmacoepa. Capacità da 100 ml e da 200 ml ca.	barattolo da 100 ml	3.000	€ 1.950,00
	c		barattolo da 200 ml	7.500	€ 5.625,00
12	a	Cristalvioletto secondo farmacoepa polvere	g	4.500	€ 3.375,00
	b	Merbromina secondo farmacoepa polvere	g	450	€ 261,00
13	a	Ddt (1.4-DithioThreitol) 99% confezioni da 1 g	cf	45	€ 3.375,00
	b	D-pbs (phosphate-buffered saline) priva di calcio e magnesio confezione da 1000 ml ca	ml	15.000	€ 525,00
14	a	Difenidramina secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	150	€ 750,00
15	a	Dimetilsolfossido secondo farmacoepa	ml	7.500	€ 375,00
16	a	Disodio tetraborato decaidrato (Borace) secondo farmacoepa	kg	8	€ 200,00
17	a	Talco secondo farmacoepa polvere	g	3.000	€ 150,00
	b	Magnesio stearato secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 30,00
	c	Eccipiente B per capsule secondo farmacoepa polvere per uso orale	kg	45	€ 2.025,00
18	a	Eosina soluzione alcoolica allo 0,5 % in confezione compresa tra 0,5 litro e 1 litro	ml	45.000	€ 495,00
19	a	Essenza liquida arancia per uso alimentare	ml	450	€ 135,00
	b	Essenza liquido lampone per uso alimentare	ml	450	€ 135,00
	c	Magnesio solfato anidro secondo farmacoepa polvere	g	4.500	€ 90,00
20	a	Ferro cloruro-ico secondo farmacoepa	ml	3.000	€ 450,00
21	a	Idebenone secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	1.500	€ 1.125,00
22	a	Idrossi-propil-metil-cellulosa a media o alta viscosità	g	300.000	€ 5.700,00

23	a	Incapsulatrice manuale da 100 capsule disponibili, almeno, dal formato 00 al formato 2, deve consentire le operazioni di apertura, di riempimento e chiusura simultanea di 100 capsule. Deve essere completa di orientatore manuale disponibile sempre almeno, dal formato 00 al formato 2, in grado di orientare in due fasi 50 capsule per volta sull'incapsulatrice. Il sistema deve essere corredato dei relativi accessori: tramogge polveri, pestello pressore di vari formati e una piastra vibrante per favorire la discesa uniforme delle polveri all'interno delle capsule. Deve essere in materiale plastico atossico.	pezzi	5	€ 3.250,00
24	a	L-iso-leucina secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 225,00
	b	L-valina secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 225,00
	c	Glucosio anidro secondo farmacoepa	g	30.000	€ 105,00
	d	Glicerolo vegetale secondo farmacoepa	ml	30.000	€ 270,00
	e	Riboflavina secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	3.000	€ 2.400,00
	f	Eritromicina secondo farmacoepa polvere	g	750	€ 1.125,00
25	a	Metile salicilato secondo farmacoepa cristalli	g	3.000	€ 450,00
26	a	Mexiletina secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	3.000	€ 9.000,00
27	a	Nadololo secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	4.500	€ 63.000,00
28	a	Olio di semi di girasole	ml	15.000	€ 60,00
	b	Olio di oliva	ml	75.000	€ 525,00
29	a	Polimeri di acido acrilico ad alto peso molecolare reticolati con polialchenil-eteri di zuccheri o polialcoli (tipo acritamer) secondo farmacoepa	g	3.000	€ 450,00
30	a	Potassio idrossido gocce per analisi	g	1.500	€ 37,50
	b	Sodio idrossido gocce per analisi	g	1.500	€ 75,00
	c	Potassio ioduro secondo farmacoepa polvere	g	7.500	€ 375,00
31	a	Reattivo di Schiff per istologia in confezione da 500 ml	ml	7.500	€ 975,00
32	a	Sodio benzoato secondo farmacoepa polvere	g	15.000	€ 300,00

33	a	Sodio fosfato bibasico dodecaidrato secondo farmacoepa polvere	g	750	€ 262,50
	b	Sodio fosfato monobasico monoidrato secondo farmacoepa polvere	g	1.500	€ 525,00
34	a	Soluzione ipotonica sterile di Cloruro di potassio 0.075M flacone da 500 ml	ml	45.000	€ 9.450,00
35	a	Soluzione ipotonica sterile di Sodio Citrato tribasico 0.8% flacone da 500 ml	ml	7.500	€ 1.875,00
36	a	Sorbitolo soluzione al 70% secondo farmacoepa confezione da ca 1000 ml	l	15	€ 675,00
37	a	Test di Schirmer per la valutazione del film lacrimale, in strisce di carta bibola assorbente graduate con punta tonda smussata, 5 mm ca di larghezza per 40 mm di lunghezza, confezione sterile da ca 100 striscie	confezione	5	€ 650,00
38	a	Zinco ossido secondo farmacoepa polvere	g	15.000	€ 600,00
39	a	3-4 di-ammino pirimidina secondo farmacoepa polvere per uso orale	g	750	€ 487,50
40	a	Siringa con formalina da 500 cc a base di Aldeide formica 35% (m/v) stabilizzata con stantuffo a vite per il trattamento antriputrefattivo delle salme	pezzo	300	€ 9.000,00
					€ 200.122,25



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E
MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

nato a _____ (____), il ____

(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (____), Via _____, n. ____

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (____),

Via _____, n. _____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Fax _____, e-mail _____,

PEC _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

- che in caso di indicazione dell'offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento;
 - che i prezzi indicati sono iva esclusa;
 - che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito allegata (schema offerta economica Lotto _____) debitamente compilata;
 - che s'impegna a fornire le quantità riportate entro i termini indicati nel capitolato tecnico;
 - che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € _____,___= (_____/____)
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.



Al. 5 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

DITTA:		Data, Timbro della Ditta o Firma del Legale Rappresentante													
LOTTO	RIGA	CIG	Descrizione LOTTO	Unità di misura del fabbisogno	fabbisogno per 18 mesi	Foritore	Partita IVA del foritore	Codice prodotto foritore	Descrizione che il Fornitore attribuisce al Prodotto - Nome Commerciale	Fabbricante	cod	N° identificativo Repertorio Dispositivi	Prezzo, in cifre, IVA esclusa (massimo 3 decimali)	Importo totale riga IVA esclusa	Importo totale lotto IVA esclusa
			PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME	AREA COMPILATA DAL FORNITORE											
1	a		Acido Acetililico secondo farmacia polvere	g											
	b		Acido asilico secondo farmacia polvere	g											
	c		Acido borico secondo farmacia polvere	g											
2	a		Acido etilendiamminotetracetico sale bitorstacco in confezione compressa tra 50 g e 100 g (EDTA)	g											
3	a		Acqua bidistillata in taniche da 10 litri per uso analisi cliniche; in particolare per la diluizione e la ritostituzione dei reagenti e dei materiali di consumo compatibili con l'apparecchiatura Liason XL, in accordo allo standard C.S.I., secondo la quale l'acqua deve presentare le seguenti caratteristiche: pH: 5,0-8,0; conduttività: < 2 µS/cm; resistività: >0,5 Ohm x cm; TOC: < 500 ppb; AIO2: < 1,0 ppm e Batteri: < 10 CFU/ml	l											
4	a		Alcool Etilico 95° v/v privo di Alcool Isopropilico per uso non alimentare (no acisic)	l											
5	a		Bario Idrossido soluzione acquosa al 5% in confezione compressa tra 0,5 litro e 1 litro	ml											
6	a		Benzina pura P.E. 55-85°	ml											
7	a		Bustine per capsule secondo FU, per conservazione delle capsule o polveri. Dimensioni ca 9 cm x 23 cm.	bustina											
	a		Capsule di gelatina tipo 1 bicolori secondo farmacia	capsula											
	b		Capsule di gelatina tipo 0 bicolori secondo farmacia	capsula											
	c		Capsule di gelatina tipo 00 bicolori secondo farmacia	capsula											
9	a		Carta Oleata per il confezionamento di polveri in "cartine", fogli	foglio											
	b		Carta da filtro, tipo comune, in dischi Ø 12 cm ca	disco											
10	a		Clorendina digluconato 20% secondo farmacia	ml											
	a		Contenitore completo di sottotappo e tappo, in plastica secondo FU, per la conservazione di pomate. Volume ca 100 g	barattolo											
	b		Contenitori in PE, con capsula in PP a pressione e con sigillo con disco di tenuta, adatti per contenere opercoli, perle, capsule per integratori e farmaci. Il contenitore deve essere conforme alla farmacia. Capacità da 100 ml e da 200 ml ca.	barattolo da 100 ml ca barattolo da 200 ml ca											
12	a		Cristalloietto secondo farmacia polvere	g											
	b		Merbromina secondo farmacia polvere	g											
13	a		Dot (1,4-DIDHhThreit) 99% confezioni da 1 g	cf											
	b		D-pbs (phosphate-buffered saline) priva di calcio e magnesio confezione da 1000 ml ca	ml											
14	a		Difenidramina secondo farmacia polvere per uso orale	g											
15	a		Dimetilsolfossido secondo farmacia	ml											
16	a		Disodio tetraborato desidratato (Borax) secondo farmacia	kg											
	a		Talco secondo farmacia polvere	g											
	b		Magnesio stearato secondo farmacia polvere	g											
	c		Excipienti B per capsule secondo farmacia polvere per uso orale	kg											
18	a		Eosina soluzione alcolica allo 0,5 % in confezione compressa tra 0,5 litro e 1 litro	ml											
	a		Essenza liquida lampone per uso alimentare	ml											
	b		Essenza liquida arancia per uso alimentare	ml											
	c		Magnesio solfato anidro secondo farmacia polvere	g											
20	a		Ferro cloruro-ico secondo farmacia	ml											
21	a		Iodobene secondo farmacia polvere per uso orale	ml											
22	a		Iodrossi-propil-metil-cellulosa a media o alta viscosità	g											

PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME			AREA COMPILATA DAL FORNITORE												
LOTTO	RIGA	CIG	Descrizione LOTTO	Unità di misura del fabbisogno	fabbisogno per 18 mesi	Fornitore	Partita IVA del fornitore	Codice prodotto fornitore	Descrizione che il Fornitore attribuisce al Prodotto - Nome Commerciale	Fabbricante	end	N° Identificativo Repertorio Dispositivi Medici (RDM)	Prezzo, in cifre, IVA esclusa (massimo 3 decimali)	Importo totale edga Iva esclusa	Importo totale Iva esclusa
23	a		Incapsulatrice manuale da 100 capsule disponibili, almeno, dal formato 00 al formato 2, deve consentire le operazioni di apertura, di riempimento e chiusura simultanea di 100 capsule. Deve essere completa di orientatore manuale disponibile sempre almeno, dal formato 00 al formato 2, in grado di orientare in due fasi 50 capsule per volta sull'incapsulatrice. Il sistema deve essere corredato dei relativi accessori: tramogge polveri, pestello pressore di vari formati e una piastra vibrante per favorire la discesa uniforme delle polveri all'interno delle capsule. Deve essere in materiale plastico atossico.	g											
	a		L-Isoluecina secondo farmacopea polvere	pezzi											
	b		L-valina secondo farmacopea polvere	g											
	c		Glucosio anidro secondo farmacopea	g											
24	d		Glucosio vegetale secondo farmacopea	g											
	e		Riboflavina secondo farmacopea polvere per uso orale	ml											
	f		Eritromicina secondo farmacopea polvere	g											
25	a		Mellite talcificato secondo farmacopea cristalli	g											
26	a		Mexiletina secondo farmacopea polvere per uso orale	g											
27	a		Nadololo secondo farmacopea polvere per uso orale	g											
	b		Olio di semi di girasole	g											
	b		Olio di oliva	ml											
29	a		Polimeri di acido acrilico ad alto peso molecolare reticolati con poliacrilammidi e poliacrilati (tipo acrilamer) secondo farmacopea	ml											
	a		Potassio idrossido gocce per analisi	g											
	b		Sodio idrossido gocce per analisi	g											
30															
	c		Parassio ioduro secondo farmacopea polvere	g											
31	a		Reattivo di Schiff per istologia in confezione da 500 ml	g											
32	a		Sodio benzoato secondo farmacopea polvere	ml											
	a		Sodio fosfato bibasico dodecaldrato secondo farmacopea polvere	g											
	b		Sodio fosfato monobasico monoidrato secondo farmacopea polvere	g											
34	a		Soluzione ipotonica sterile di Cloruro di potassio 0,075M. Flacone da 500 ml	g											
35	a		Soluzione ipotonica sterile di Sodio Citrato tribasico 0,8% flacone da 500 ml	ml											
36	a		Sorbitolo soluzione al 70% secondo farmacopea confezione da ca 1000 ml	ml											
37	a		Test di Schirmer per la valutazione del film lacrimale, in strisce di carta bibola assorbente graduate con punta tonusa smussata, 5 mm ca di larghezza per 40 mm di lunghezza, confezione sterile da ca. 100 strisce	l											
38	a		Zinco ossido secondo farmacopea polvere	confezione											
39	a		3-4 di-irminio pirimidina secondo farmacopea polvere per uso orale	g											
40	a		Siringa con formalina da 500 cc a base di Aldeide formica 35% (m/v) stabilizzata con stannuffo a vite per il trattamento antiprotettivo delle saline	g											



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

**ALLEGATO 5
PATTO DI INTEGRITÀ**

Questo documento costituisce parte integrante del bando. Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della ASL Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori della ASL Roma 1 e delle imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'ASL Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'ASL Roma 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dalla ASL Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1

**ALLEGATO 6
INFORMATIVA PRIVACY**

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE RICORSO AL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PER 18 MESI DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PRIME OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 7

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

TRA

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come "GDPR"), è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. n. 04736011000), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

E

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore(C.F. e P.I. n.) in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione della fornitura di materiale di sterilizzazione, Delibera di aggiudicazione n.591/21, disciplinata dal relativo Contratto.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche "Titolare") e il suddetto Fornitore (citato, di seguito, anche, come "responsabile del trattamento" e, in breve, "RdT" e, altresì, "Fornitore").

Art. 1

Designazione del responsabile del trattamento

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e/o comunque funzionali all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all'estero) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo.

Art. 2

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere - nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):
 - a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;

- b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso la presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
 - c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;
 - d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi, anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo.

Art. 3

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
 - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslroma1.it);
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
 - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
 - f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
 - g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
 - h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
 - tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
 - tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);

- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. n 196/2003 e s.m.i. e garantire che tali persone aderiscano all'obbligo di riservatezza di cui alla lettera i);
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali sub-responsabili del trattamento e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato, con il presente Accordo, quale responsabile (iniziale) del trattamento;
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 4

Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo (o l'organizzazione internazionale: ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, a condizione che gli interessati possano disporre di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dal paragrafo 2 e 3 dell'art. 46 del GDPR.
3. Il Titolare autorizza espressamente il responsabile del trattamento, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili del trattamento, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea (per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati

personali) uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche, adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

4. Nell'eventualità in cui il responsabile del trattamento trasferisca i dati ad un sub-responsabile del trattamento che ha sede negli Stati Uniti d'America dovrà comunicare al Titolare informazioni sulla certificazione al programma di Privacy Shield del sub-responsabile e regolarmente, almeno annualmente, confermare la validità della certificazione al programma di Privacy Shield del sub-responsabile.
5. Il responsabile del trattamento si impegna, comunque, a non trasferire dati personali a terzi al di fuori dell'UE senza aver garantito una protezione adeguata.

Art. 5

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
 - c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
 - d. all'immediata restituzione dei dati personali oppure, a sua richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il responsabile del trattamento si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, pretesa, risarcimento, sanzione o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi nei seguenti casi:
 - a) violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati anche se la violazione non sia tale da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono, per conto dell'Azienda, trattati;
 - b) inadempimento degli obblighi, stabiliti dal GDPR, specificatamente diretti ai responsabili del trattamento;
 - c) venir meno agli impegni assunti quale RdT;
 - d) aver agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

2. Il responsabile del trattamento dà atto che, qualora un sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento.
3. Il Titolare dà atto che il RdT è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Art. 8
Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.
2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Art. 9
Rinunce

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

Art. 10
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono vevoli le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Luogo e data

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante
Il Direttore Generale
Dr. Angelo Tanese

